

## L'intervento

# ANTIRICICLAGGIO, RISCHI SULLE SEGNALAZIONI

di **Walter Marazzani**

Il 20 luglio 2021 la Commissione UE ha presentato un pacchetto di proposte in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (Aml/Cft). Tra le norme di cui attualmente dispone l'UE, la più rilevante è la Quarta direttiva antiriciclaggio (Aml4), adottata nel 2015, che ha introdotto misure più stringenti per le istituzioni finanziarie e ha esteso l'ambito di applicazione alle monete virtuali e ai portafogli digitali. Il Consiglio Europeo ha concordato, già nel dicembre 2022, sulla spinta della Commissione, la sua posizione su un regolamento antiriciclaggio (Aml) e su una nuova direttiva (Aml6). Nonostante i progressi raggiunti con la Aml4, le sfide emergenti, come l'uso sempre più diffuso di criptovalute, richiedono un'adeguata risposta normativa a livello UE. Appare anche ormai indifferibile una centralizzazione sovranazionale della conservazione di dati.

### **Punti chiave della riforma**

**1** Estensione degli obblighi. Anche gli intermediari finanziari terzi e le persone che commerciano metalli preziosi, pietre preziose e beni culturali saranno soggetti agli obblighi del Regolamento, così come gioiellieri, orologiai e orafi, che,

garantirà che gli elenchi del Gafi possano essere trascritti tempestivamente, evitando duplicazioni e oneri aggiuntivi. Quando un paese terzo comparirà su una di queste liste, l'UE applicherà misure proporzionate ai rischi presentati dal paese.

### **I nodi da sciogliere**

I controlli Aml possono condurre alla Segnalazione di operazione sospetta (in Italia all'Uif). Tuttavia, l'esperienza di questi anni ha consentito di accertare che, in particolare gli operatori finanziari, nel timore di subire le sanzioni legate alle omesse segnalazioni, procedono a segnalazioni massive, portando al fenomeno, come indicato dalla stessa Uif, dei «falsi positivi», così come all'incompletezza sostanziale delle segnalazioni, in numerosissimi casi caratterizzate da assenza o vaghezza del motivo del sospetto, insufficiente descrizione dell'operazione, oltre che all'inadeguata indicazione delle anomalie, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Si stima che solo il 20% delle Sos sia meritevole di approfondimenti.

Appare chiaro che un gran numero di Sos possa portare ad un sovraccarico di lavoro per le istituzioni finanziarie di controllo,

peraltro, in Italia, in particolare per «Operatori professionali in oro» e «Compro Oro», hanno già stringenti obblighi. A parere di chi scrive la riforma dovrebbe estendere l'ambito di applicazione delle normative per includere settori non regolamentati, come il settore dell'arte, o meglio definendo gli obblighi per le piattaforme di scambio di criptovalute e i servizi di portafogli digitali.

**2** La titolarità effettiva. La titolarità effettiva si basa su due componenti, la proprietà e il controllo. Tali componenti devono essere analizzati per valutare in che modo viene esercitato il controllo su una persona giuridica e per identificare tutte le persone fisiche che siano titolari effettivi della medesima. Verranno precisate anche le norme correlate applicabili alle strutture di proprietà e controllo a più livelli. Vi saranno specificazioni ulteriori su come identificare i titolari effettivi e verificarne l'identità nei diversi soggetti, anche non UE.

**3** Vigilanza sulle criptovalute. Tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività saranno obbligati ad effettuare l'adeguata verifica della clientela. Il Consiglio UE ha proposto anche che i prestatori di servizi per le cripto-attività debbano applicare misure di adeguata verifica per operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro. Previste misure per mitigare i rischi in relazione alle operazioni con "wallet" auto-ospitati e per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

**4** Collaborazione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica, in grado di dimostrare un interesse legittimo,

rendendo difficile concentrare le risorse sulle attività che rappresentano un rischio maggiore di riciclaggio. Tuttavia, la questione riguarda il giusto equilibrio tra il mantenimento di una vigilanza adeguata e la prevenzione dell'overreporting, che è controproducente e può essere un ostacolo all'attività di verifica e repressione. Nel processo di riforma occorre cercare di ovviare alla problematica. Di seguito alcune proposte in tal senso.

**1** Miglioramento della qualità dell'analisi. Utilizzare tecnologie avanzate, come l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale, può aiutare a filtrare e identificare le segnalazioni più rilevanti e a rischio elevato, limitando le segnalazioni che richiedono ulteriori indagini.

**2** Orientamento alle priorità. Le Autorità regolatorie dovrebbero fornire linee guida più chiare agli operatori finanziari e agli obbligati in generale, riguardo a quali tipi di attività o transazioni dovrebbero essere segnalati prioritariamente; consentendo la possibilità di «ruling» in caso di dubbi.

**3** Valutazione periodica. Periodicamente, le norme e i processi esistenti, anche sanzionatori, dovrebbero essere rivisti e adattati in base all'evoluzione delle minacce e alla loro efficacia.

**4** Formazione. Rendere più efficaci e pregnanti i processi formativi, concentrandosi sulla sostanza più che sulla forma.

**5** Barriere amministrative. Semplificare i processi di segnalazione e renderli più efficienti può incentivare i soggetti obbligati a collaborare con le autorità senza sentirsi sopraffatti da oneri ridondanti

abbia accesso ai registri dei titolari effettivi, e tali soggetti dovrebbero comprendere i giornalisti e le organizzazioni della società civile collegate con la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

5 Paesi terzi. I paesi terzi inseriti nelle liste del Gruppo di azione finanziaria internazionale, Gafi o Fatf, saranno inseriti anche in quelle dell'UE. Ci saranno due liste UE, una «black list» e una «grey list», corrispondenti alle liste Gafi. In questo modo si

oltre che da processi soggetti a regimi sanzionatori eccessivi.

Trovare un equilibrio tra una vigilanza efficace e la prevenzione dell'eccesso di segnalazioni è una sfida complessa. La riforma dovrebbe definire linee guida chiare e strumenti adeguati al fine di gestire in modo efficiente le segnalazioni di operazioni sospette, senza però compromettere l'obiettivo prioritario di prevenzione e contrasto.

*Area Fisco Confindustria Federorafi*

© RIPRODUZIONE RISERVATA